

Decreto Pensioni e approvazione della conversione in legge

*Il Senato , nella seduta di ieri 15 Luglio 2015 , ha approvato definitivamente la conversione in legge del **decreto legge n. 65/2015** che disciplina, principalmente, i criteri di rivalutazione automatica delle pensioni per il biennio 2012/2013 a seguito del blocco della perequazione dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale.*

.....

Nella giornata di ieri è giunta l'approvazione definitiva dell'Aula del Senato sul Decreto Legge Pensioni (D.L. n. 65/2015), che viene convertito in Legge senza modifiche rispetto al testo già approvato dalla Camera lo scorso 30 giugno.

Il decreto (del quale Vi abbiamo recentemente dato conto , unitamente alla circolare Inps n.125/2015 con la quale l'Inps ha fornito le istruzioni applicative dell'art. 1 del citato d.l., ndr.), contiene le norme dettate dal Governo per dare attuazione a quanto disposto dalla sentenza n. 70/2015 del 30/04/2015 della Corte Costituzionale in tema di illegittimità dell'articolo 24, comma 25 del D.L. n. 201/11, che aveva disposto - per gli anni 2012 e 2013 – il **blocco della rivalutazione automatica delle pensioni**, per i trattamenti superiori a tre volte la pensione minima INPS (ossia, € 1.405,05 mensili lordi per il 2012 ed € 1.441,50 per il 2013).

Qui di seguito ne ricordiamo sinteticamente i punti principali.

La rivalutazione automatica delle pensioni per il biennio 2012/2013 è riconosciuta, per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici in godimento, inclusi gli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi:

- a) al 100% per le pensioni di importo complessivo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS;
- b) al 40% per le pensioni complessivamente superiori a 3 volte la minima INPS e pari o inferiori a 4 volte tale trattamento;
- c) al 20% per le pensioni complessivamente superiori a 4 volte la minima INPS e pari o inferiori a 5 volte tale trattamento;
- d) al 10% per cento per le pensioni complessivamente superiori a cinque volte la minima INPS e pari o inferiori a 6 volte tale trattamento;

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

La rivalutazione non viene invece riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS.

La rivalutazione come sopra computata è riconosciuta:

- negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;
- a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)